

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 16 novembre 2010 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Safilo Spa

(Causa C-529/10)

(2011/C 30/36)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Convenuta: Safilo Spa

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il principio del contrasto all'abuso del diritto in materia fiscale, così come definito nelle sentenze in cause C-255/02 e C-425/06, Halifax e Part Service, costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non armonizzate, quali le imposte dirette, quando l'imposizione ha per oggetto fatti economici transnazionali, quale l'acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra società avente sede in altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- 2) A prescindere dalla risposta al precedente quesito, se sussista un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all'elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate; se a tale interesse osti una non applicazione — nell'ambito di una misura di condono — del principio dell'abuso del diritto riconosciuto anche come regola del diritto nazionale e se in tal caso ricorra una violazione dei principi ricavabili dall'art. 4, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea;
- 3) Se dai principi che governano il mercato unico possa ricavarsi un divieto di prevedere, oltre a misure straordinarie di rinuncia totale alla pretesa tributaria, una misura straordinaria di definizione di controversie tributarie, la cui applicazione è limitata nel tempo ed è condizionata al pagamento di una sola parte dell'imposta dovuta, notevolmente inferiore alla stessa;
- 4) Se il principio di non discriminazione e la disciplina in materia di aiuti di Stato ostino al regime di definizione delle controversie fiscali di cui si tratta nella presente causa;

- 5) Se il principio di effettività dell'applicazione del diritto comunitario osti ad una disciplina processuale straordinaria e limitata nel tempo, che sottrae il controllo di legittimità (e in particolare quello su una corretta interpretazione e applicazione del diritto comunitario) al giudice di vertice, cui incombe l'obbligo di rimettere questioni pregiudiziali di validità e d'interpretazione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Ricorso proposto il 16 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica slovacca

(Causa C-531/10)

(2011/C 30/37)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra e J. Javorský, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, poiché il Ministero dei Trasporti, delle Poste e delle Telecomunicazioni della Repubblica slovacca ha stipulato un contratto per la fornitura di servizi di consulenza che presenta un interesse transfrontaliero, senza previa pubblicazione di un bando di gara, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi per essa derivanti dal divieto di discriminazioni e dal principio di trasparenza, sanciti dagli artt. 49 e 56 TFUE e menzionati all'art. 2 della direttiva 2004/18/CE (¹);
- condannare la Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Ministero dei Trasporti, delle Poste e delle Telecomunicazioni della Repubblica slovacca ha stipulato un contratto per la fornitura di servizi che presenta un interesse transfrontaliero in ragione del valore del contratto, delle competenze specialistiche richieste e per il fatto che il precedente fornitore dei servizi era una società di un altro Stato membro. Il contratto è stato stipulato senza previa pubblicazione di un bando di gara. In tal modo è stato inequivocabilmente violato il principio di trasparenza, poiché gli altri soggetti, diversi da quelli di sua scelta a cui il Ministero si è rivolto, non sono stati informati dell'esistenza di tale appalto e non hanno avuto la possibilità di presentare la loro offerta. Violando il principio di trasparenza il Ministero è contravvenuto nel contempo anche al divieto di discriminazione, in quando ha trattato in modo diverso il gruppo di imprese alle quali il Ministero si è rivolto nel caso dell'appalto pubblico e un gruppo — al quale appartengono anche imprese stabilite al di fuori della Repubblica slovacca — che non sono state contattate, ma che potevano avere un